



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro

Il giudice del Tribunale di Catania dott.ssa xxxx xxxx xxxxx, *in funzione di Giudice del Lavoro*,
all'esito dell'udienza in forma cd cartolare del giorno 16 marzo 2022, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. XXX/2020

promossa da

XXXXXXXXX rappresentata e difesa dagli avv.ti xxxx,xxxxxx per procura come in atti

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex
lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA giusta procura come
in atti

-resistente-

Avente ad oggetto

clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4 agosto 2011.

Sulle conclusioni delle parti come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto e in diritto

Con ricorso depositato in data 28 aprile 2020 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere docente abilitata per la classe di scuola primaria, assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione a far data dal giorno 1 luglio 2016, al momento del deposito del ricorso in servizio presso l'I.C. XXXXXXXXX di Catania (CT) come docente di scuola primaria; di aver prestato servizio di insegnamento alle dipendenze del MIUR in virtù di reiterati contratti a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo, come da prospetto riassuntivo presente



in ricorso e come da documentazione allegata, e segnatamente di avere prestato servizio per più di 180 giorni negli anni scolastici dal 1999 al 2013 ; di avere, dopo l'assunzione in ruolo ed il superamento dell'anno di prova, chiesto l'emissione del decreto di ricostruzione della carriera al fine di ottenere l'inquadramento nel corretto gradone stipendiale e la corresponsione degli arretrati maturati; che il Ministero convenuto, in sede di ricostruzione della carriera aveva emesso il relativo decreto (prot. N. 23524 del 26 maggio 2017, registrato presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Milano in data 3 giugno 2017) dando applicazione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro relativo al personale del comparto scuola sottoscritto in data 19 luglio 2011 alla stregua del quale era stata soppressa la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio 3-8; che il decreto di ricostruzione della carriera suddetto prevedeva infatti: *“a decorrere dal 01.07.2016, data di effettiva assunzione in servizio, all'ins Rosaria Maria Scandura è attribuita la prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data corrispondente all'anzianità di anni zero (...). Per quanto esposto alla data del 01.09.2016 (di conferma del ruolo) è inquadrato nella prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data corrispondente all'anzianità di anni 0 (...)”*; che la sua collocazione nella fascia stipendiale zero violava il principio di non discriminazione tra dipendenti assunti a termine e dipendenti assunti a tempo indeterminato; di avere inviato in data 23 gennaio 2020, lettera di messa in mora interruttiva della prescrizione rimasta tuttavia priva di riscontro; che il CCNL di comparto del 19 luglio 2011 aveva previsto la rimodulazione delle posizioni stipendiali con l'accorpamento della prima (0-2) e della seconda (3-8) previgenti, creando dunque una fascia 0-8; che con accordo del 4 agosto 2011 era stato previsto che *“Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0 –2 anni”, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3 –8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 –14 anni”*; che tale clausola di favore, derogatoria della disciplina generale doveva trovare applicazione anche al personale assunto con contratti a tempo determinato già iniziati alla data del primo settembre 2010 e ciò a pena della violazione del principio di parità di trattamento di matrice eurocomunaria, sì come già ritenuto da numerose pronunce giurisprudenziali. Concludeva la ricorrente chiedendo, previa declaratoria di parziale nullità dell'accordo 4 agosto 2011 e annullamento del decreto di ricostruzione della carriera in parte qua, di *“- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L. del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010; - conseguentemente pronunciare condanna generica nei confronti del Ministero dell'Istruzione a pagare alla ricorrente, anche dopo la sua assunzione a tempo indeterminato, le differenze retributive relative al gradone contrattuale “3*



– 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, dalla scadenza dei singoli ratei sino al soddisfo”.

Si costituiva l'amministrazione scolastica che in via preliminare eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti per differenze retributive e nel merito spiegava ampie difese volte al rigetto del ricorso.

Assegnato termine per note, la causa veniva decisa con la presente sentenza.

Va previamente disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata nella memoria di costituzione.

E' prodotta agli atti la lettera di messa in mora del 23 gennaio 2015 consegnata via pec (cfr. doc 5 del fascicolo di parte ricorrente) né parte resistente ha contestato alcunchè al riguardo; il ricorso introduttivo del presente giudizio, quale ulteriore atto interruttivo del termine prescrizionale, è stato notificato il 24 dicembre 2020; la ricorrente è stata immessa in ruolo il primo settembre 2015 ed il decreto di ricostruzione della carriera è del 17 marzo 2017.

Risulta evidente che nessuna prescrizione è maturata, il diritto in questione potendosi far valere solo dopo l'immissione in ruolo ed a fronte del mancato riconoscimento nel decreto di ricostruzione della carriera.

Vanno disattese anche le argomentazioni dell'amministrazione scolastica, peraltro del tutto generiche, relative all'asserita carenza probatoria in ordine al servizio pre ruolo della ricorrente, in realtà documentato in atti sia attraverso lo stesso decreto di ricostruzione sia mercè i certificati di servizio, tutti provenienti dall'amministrazione resistente e dalla stessa non disconosciuti.

Ciò premesso, il ricorso merita accoglimento risultando fondata la domanda di applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L. 19.07.2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010 al fine della fascia stipendiale con conseguente diritto a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.

Il C.C.N.L. del comparto Scuola sottoscritto il 4.8.2011 ha rimodulato, con efficacia dall'1.9.2010, le fasce stipendiali del personale di ruolo (docente e A.T.A.) sostituendo alle prime due fasce (0-2 anni e 3-8 anni 3) un'unica fascia (0-8 anni).

Al fine di salvaguardare i diritti quesiti, l'art. 2, comma 2, del suddetto C.C.N.L. ha previsto che:

“Il personale già' in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva



“ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.

La parte ricorrente è stata assunta in ruolo dal settembre 2016, tuttavia la limitazione contenuta nella detta fonte collettiva in favore del solo personale di ruolo alla data del primo settembre 2010 va ritenuta contrastante con il diritto euro comunitario e va disapplicata, sì come affermato da ultimo anche dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza di merito quanto alla ritenuta applicabilità dell'art. 2 del c.c.n.l. 4/8/2011 anche ai docenti con contratto a tempo determinato (Corte di Cassazione, 7 febbraio 2020 n.2924).

Ed infatti, nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, *"non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato* (Corte di Cassazione 7 febbraio 2020 n.2924).

Dunque la disposizione di fonte collettiva in questione, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, non può che essere considerata applicabile (con la disapplicazione della limitazione in essa contenuta) a tutto il personale.

Una volta immessa in ruolo la parte ricorrente non poteva in sede di ricostruzione della carriera vedersi legittimamente riconosciuta la fascia stipendiale 0-8 invece che 3-8, altrimenti così negandosi il principio posto a base del riconoscimento, senza distinzione tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato, della medesima progressione professionale e producendosi il risultato di assegnare il docente ad una fascia economica inferiore rispetto a quella riconosciuta sulla scorta dell'esegesi relativa al principio di non discriminazione durante il periodo in cui aveva prestato servizio non di ruolo (cfr. la citata sentenza Cass 2924/2020 in parte motiva: *“è poi corretta la motivazione della sentenza impugnata quanto alla ritenuta applicabilità dell'art. 2 del c.c.n.l. 4/8/2011. Trattasi innanzitutto di una norma che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del medesimo c.c.n.l., riguarda il personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del c.c.n.l. quadro sottoscritto 1 111 giugno 2007 e cioè, ex art. 11, dello stesso c.c.n.l. quadro, tutto il personale della Scuola. Tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente c.c.n.l.. Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato*



il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva 'ad personam' il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni" ed il comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, 'ad personam', al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni". Il discrimine temporale è stato, dunque, per espressa volontà delle parti contrattuali, fissato all'1/9/2010 e si fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato. Quanto all'indicato discrimine temporale la Campora, immessa in ruolo in data 1/9/2011, non rientrerebbe nella sfera di applicabilità della norma. Tuttavia, nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale".

Va dunque dichiarato il diritto della parte ricorrente a percepire, quale emolumento *ad personam*, il valore retributivo della fascia stipendiale “3- 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni” con la condanna dell’amministrazione scolastica convenuta al pagamento dei relativi importi incrementati della maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturati da ogni singola scadenza retributiva fino al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c.

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso e disapplicando la limitazione per i docenti di ruolo prevista nella clausola di salvaguardia di cui al C.C.N.L del 19 luglio 2011 dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”;

per l’effetto condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle conseguenti differenze retributive dovute in virtù del superiore accertamento oltre accessori come per legge;



condanna l'amministrazione scolastica convenuta al pagamento delle spese del giudizio, da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari, che liquida in € 3513,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Catania il giorno 16 marzo 2022

Il Giudice del Lavoro

XXXXXXXXXX

